LEGGI SULLA STAMPA E SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA

Sardegna, Petronio Magri

LEGGI

SULLA STAMPA

E SULLA

PROPRIETÀ LETTERARIA

CON NOTE TESTUALI

DELL' AVV. PETRONIO MAGRI

BOLOGNA
REGIA TIPOGRAFIA
1862

LEGGI
SULLA STAMPA

E SULLA

PROPRIETÀ LETTERARIA

CON NOTE TESTUALI

DELL' AVV. PETRONIO MAGRI

BOLOGNA
REGIA TIPOGRAFIA
1862.

N. 1.

LEGGE SULLA STAMPA

DEL 20 MARZO 1848 N. 695.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA ECC. (1)

La libertà della stampa (2) che è necessaria guarentigia delle istituzioni d'ogni ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istrumento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere propizio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.

Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, Ci siamo disposti a stabilire le regole colle quali si abbia da tenere nei Nostri Stati l'esercizio di quella libertà. E mentre si è per Noi inteso che la presente Legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del

---

(1) Questa legge fu pubblicata nelle Provincie componenti il Governo dell'Emilia con Decreto del 13 gennaio 1860 N. 7.

Nelle Provincie delle Marche andò in attività col 30 dicembre, giorno in cui dette provincie furono unite al Regno. v. Decreto del Commissario straordinario del 12 novembre 1860 N. 465.

Nelle Provincie dell'Umbria fù pubblicato col Decreto del Commissario straordinario del 5 novembre 1860 n. 122.

(2) L'art. 28 dello Statuto Costituzionale del 4 marzo 1848 così dice: ,, La stampa sarà libera, ma una legge ne reprimerà gli abusi — Tuttavia le Bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. ,,

vigente Nostro Codice penale, evitando così la non necessaria deviazione dalla Legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l' elemento essenziale dell' opinione pubblica saggiamente rappresentata.

Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni Generali.

Art. 1.

La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti. — v. Art. 2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, al 20, 21, 22, 24, 27, 28, 51, 91 di questa Legge, e la Nota posta sotto all' art. 24 (1).

Art. 2.

Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l' anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell' editore, o dell' autore non è obbligatoria. — art. 3, 7, 9.

---

(1) Questa legge provvede ai reati in cui può incorrere principalmente la stampa interna, riguardo poi agli altri reati, che possono commettersi colla pubblicazione di stampe, di scritti, nei quali reati possono incorrere eziandio i banditori di scritti, gli espositori e distributori, non che gl' introduttori di stampe e scritti provenienti dall' estero, a ciò provvedono gli articoli 468 al 473 del Codice Penale del Regno, che sono riportati al N. II. — Si vegga ancora il Regolamento di Pubblica Sicurezza N. V.

Art. 3.

Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell' articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da lire 100 a 300.

Art. 4.

Le azioni penali stabilite dal presente Editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l' autore: 2. contro l' editore, se l' uno o l' altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l' uno sia sempre tenuto in sussidio dell' altro. — art. 5, 12, 33, 54.

Art. 5.

L' azione esercitata contro l' autore o l' editore non potrà estendersi allo stampatore, e per il solo fatto della stampa, a meno che non consti ch' egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice. — art. 4.

Art. 6.

Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa.

Art. 7.

Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, (se nella provincia dove risiede un Magistrato d' appello, all' Ufficio dell' Avvocato Fiscale Generale; se nelle altre, all' Ufficio dell' Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura) (1), e tutto ciò salvo il disposto dal presente Editto circa le pubblicazioni periodiche. — art. 2, 8, 33, 51.

---

(1) Ora dovrà dirsi „ Se nella Provincia dove siede una Corte d' Appello, all' ufficio del Procuratore Generale; se nelle altre, all' ufficio del Puocuratore del Re presso il Tribunale di Circondario. „

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa estensibile a lire 300. — art. 8, 51.

Art. 8.

Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell' art. 1. dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di Corte, ed una alla Biblioteca dell' Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore, che fosse in ritardo nell' eseguire la consegna sopra detta, sarà punito coll' ammenda di lire 50. — art. 7.

Il tutto senza pregiudicio di quanto è stabilito dalle leggi relative all' acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria. (1).

Art. 9.

Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a termini del presente Editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

Art. 10.

È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto. — art. 11.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, a meno che se ne sia ottenuto dai rispettivi Corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai Magistrati o Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di quest' articolo sarà punita

---

(2) Le leggi sulla proprietà letteraria v. N. VI. al X.

con multa da lire 100 o 500, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11.

Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti ed ingiuriosi non è permessa dalla legge. — art. 10.

Art. 12.

Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al pubblico Ministero; e in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall' art. 52. — art. 4, 35.

CAPO II.

Della provocazione pubblica a commettere reati.

Art. 13.

Chiunque con gli oggetti contemplati nell' art. 1 tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo che tenda a dare loro pubblicità (1), avrà provocato a commettere un crimine, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000, se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500, se di contravvenzione, con gli arresti, giuntavi l' ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire 100. v. N. II. art. 469.

(1) Riguardo ai venditori di stampe, scritti, incisioni e simili; e riguardo al commercio di libri e stampe, si veggano gli art. 43 al 64 della legge di pubblica sicurezza, portati al N. V.

Art. 14.

La provocazione (1) per altro a commettere uno dei crimini di cui negli articoli 183 e 184 del Codice penale sarà punita col carcere per anni due e con multa di lire 4000. (2, 3)

Art. 15.

Sarà punito colle stesse pene l' impiego di qualunque dei mezzi indicati nell' art. 1 per impugnare formalmente la inviolabilità della Persona del Re, l' ordine della successione al Trono, l' autorità costituzionale del Re e delle Camere.

CAPO III.

Dei reati contro la Religione dello Stato, gli altri Culti, ed il buon costume.

Art. 16.

Chiunque con uno dei mezzi indicati nell' art. 1 di questo Editto commetta uno dei crimini contemplati negli articoli 164

---

(1) Riguardo alla provocazione a commettere reati, si veggano gli art. 468 al 473 del Codice Penale portati in Appendice al N. 1.

(2) Agli articoli del Codice Penale e di Procedura Penale in vigore nelle antiche provincie del Regno, a cui si riferiscono gli art. 14, 16, 27, 28 e 61 di questa legge, (in forza del disposto nella legge 10 novembre 1859 n. 3791) debbono essere sustituite le corrispondenti disposizioni che si trovano nei nuovi Codici Penale e di Procedura Penale. — Per cui agli art. 183 e 184 qui citati vanno sostituiti gli art. 153, 154 del nuovo Codice Penale, i quali dispongono, che:

,, Art. 153. L' attentato contro la Sacra persona del Re è punito come il parricidio. ,,

,, Art. 154. L' attentato contro le Reali persone che compongono la casa regnante è punito colla morte. ,,

(3) I reati di stampa contemplati negli art. 14 al 24 inclusivi di questa legge vanno soggetti al Giudizio delle Corti d' Assisie coll' intervento dei Giurati. v. art. 54 e la nota.

e 165 del Codice penale (1) sarà punito secondo i casi cogli arresti o col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000. — v. la nota all' art. 54.

Art. 17.

Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 di questo Editto sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pene di polizia secondo le circostanze.

Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a lire 1000. — art. 24 e 54.

Art. 18.

Chiunque con uno dei mezzi indicati nell' art. 1. deridesse od oltraggiasse alcuna delle Religioni o Culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei e con una multa estensibile a lire 500. — v. la nota all' art. 54.

CAPO IV.

Offese pubbliche contro la Persona del Re.

Art. 19.

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1. si sarà reso colpevole di offesa verso la Sacra Persona del Re o Reale Famiglia, o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1000 e non maggiore di lire 3000, avuto riguardo alla Persona contro cui è diretta l' offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato. — art. 21, 54.

---

(1) A questi due articoli va ora sostituito l' art. 185 del nuovo Codice Penale, il quale dispone, che:

Art. 185. Chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche contumelie ad oltraggio della religione sarà punito con multa estensibile a lire 500 e cogli arresti. — Incorrerà nella stessa pena chiunque pubblicamente commette altri fatti che siano di natura da offendere la religione, od eccitare disprezzo e producano scandalo.

Art. 20.

Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la risponsabilità degli atti del suo governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con una multa da lire 100 a 1000. — art. 54.

CAPO V.

Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri, ed i Membri del Corpo diplomatico.

Art. 21.

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1. di questo Editto oltraggi il Senato o la Camera dei Deputati sarà punito colle pene di cui nell' art. 19. — art. 54.

Art. 22.

Saranno puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell' ordine monarchico costituzionale. — art. 54.

Art. 23.

Saranno puniti colle stesse pene coloro che divulgassero segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo. — art. 54.

Art. 24.

Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle Leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla Legge penale, ogni provocazione all' odio fra le varie condizioni sociali,

e contro l' ordinamento della famiglia, sarà punita colle pene di cui all' art. 17. (1)

Art. 25.

Le offese contro i Sovrani o i Capi dei Governi Stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 100 a 1000. (2) — art. 54, 56.

Art. 26.

Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle Potenze Estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite colle pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

CAPO VI.

Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche e dei libelli famosi.

Art. 27.

Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell' art. 1 del presente Editto, si renderà colpevole del reato contemplato nello

---

(1) *a* La cospirazione contro la vita del Capo di un Governo Straniero, manifestata con fatti preparatorii della esecuzione del reato, sarà punita colla relegazione estensibile a dieci anni — Art. 176. del Codice Penale.

b. L' apologia dell' assassinio politico per mezzo della stampa, e di alcuno dei mezzi indicati nell' art. 1. di questa legge, è punita a termini dell' art. 24 di questa legge, escluse sempre le pene di pulizia, sia che venga l' assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo. — v. art. 2 della legge 20 giugno 1858 N. 2786.

(2) Per esercitare l' azione penale pei reati prescritti nell' art. 25 di questa legge, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al pubblico Ministero di dichiarare, l' esistenza della richiesta menzionata nel 2. alinea di questa legge, senza essere obbligato ad esibirla.

È abrogato quanto a cotali reati il disposto dell' art. 54 di questa legge, e sarà altresì applicato il prescritto dell' art. 55. — v. Legge 26 febbraio 1852 N. 1337. Si vegga ancora la nota posta all' art. 54.

articolo 617 del Codice penale (1), sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno, o con multa da lire 200 a 2000.

Art. 28.

Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nel detto art. 1, si renderà colpevole di uno dei reati di cui negli art. 616, 618 e 620 del Codice penale (2), sarà punito, se si tratterà di diffamazione, col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire 100 a 1000; e se si tratterà d' ingiurie, cogli arresti o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a lire 500.

Art. 29.

Nei casi di offesa contro i depositarii o gli agenti dell' autorità pubblica per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni, l' autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l' accusato di offesa da ogni pena, salvo da quelle per le ingiuriose che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

CAPO VII.

Disposizioni speciali.

Art. 30.

Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le relazioni e qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.

---

(1) All' art 617 citato va ora sostituito l' art. 571 del nuovo Codice Penale.

(2) Ed agli articoli 616, 618 e 620 qui citati, vanno sostituiti gli art. 570, 572, 573 del nuovo Codice Penale. -- Tutti detti articoli sono portati in Appendice al N. III.

Art. 31.

Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati.

Art. 32.

Non darà luogo all' azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribuuali.

Il Magistrato o Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

Art. 33.

In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste da questo Editto, le multe saranno accresciute della metà.

Art. 34.

Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo stesso Editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

CAPO VIII.

Delle pubblicazioni periodiche.

Art. 35.

Qualunque suddito del Re il quale sia maggiore d' età e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima o in commandita, qualunqne corpo morale legalmente costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli. — art. 12, 36.

Art. 36.

Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico dovrà presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti: — 40.

1. Il concorso delle qualità richieste dall' articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente.

2. La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo.

3. Il nome e la dimora del gerente responsabile.

Art. 37.

Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile. — 47.

Art. 38.

Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell' interno, e diligenza del gerente o de' suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.

In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300.

Salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito dall' articolo seguente.

Art. 39.

Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore responsale all' avvocato Fiscale Generale nelle residenze dei Magistrati d' appello, nei capi-luoghi di provincia agli avvocati Fiscali (1), negli altri luoghi ai Giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incumbenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale. — art. 38, 42.

---

(1) Ora al Procuratore Generale nella residenza delle Corti d' Appello, e nei capi luoghi di provincia ai Procuratori del Re.

Art. 40.

Chiunque, senza avere adempiuto al prescritto dell' art. 36 o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.

Art. 41.

Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire 300.

Art. 42.

Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all' uffizio dell' avvocato Fiscale Generale, o dell' avvocato Fiscale, o del Giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita nell' art. 39. — Si vegga la nota all' art. 39.

Quest' obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest' articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.

Art. 43.

I gerenti saranno tenuti d' inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L' inserzione della risposta deve essere intiera e gratuita.

Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell' articolo al quale è diretta, l' eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale o pubblicazione.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi, sarà corrisposto per l' eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiciali.

Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà punita con una multa non minore di lire 100, e non maggiore di lire 1000. — art. 45, 50.

Art. 44.

Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero pubblico o ai terzi contro l' articolo a cui si sarà risposto.

Art. 45.

Ogni gerente sarà obbligato d' inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi titolo officiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell' interesse del Governo che gli venisse mandato da un' autorità legalmente costituita.

L' inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L' inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell' art. 43.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500. — art. 50.

Art. 46.

In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla Legge.

Art. 47.

Tutte le disposizioni penali portate da questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.

La condanna pronunciata contro l' autore sarà pure estesa al gerente che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale. — art. 67, 37.

Art. 48.

In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio.

Art. 49.

I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da questo Editto.

In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.

Art. 50.

L' azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli articoli 43 e 45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell' interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPO IX.

Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorte.

Art. 51.

Ogni oggetto contemplato nell' art. 1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffizi indicati nell' art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione. — 53.

Art. 52.

L' Avvocato Fiscale Generale, l' Avvocato Fiscale o il Giudice di mandamento, potranno rispettivamente, nell' intervallo sovra espresso, fare procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni del presente Editto, nel quale caso, entro il termine di 24 ore si dovrà da loro promuovere l' opportuno procedimento. — art. 12, 31, 58, 59. Si vegga la nota all' art. 7.

Art. 53.

Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrari al disposto del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

CAPO X.

Della competenza, della composizione del Magistrato, e del procedimento.

Art. 54.

La cognizione dei reati previsti dagli articoli 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e della provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al Magistrato d' appello, (Corte) coll' aggiunta dei Giudici del fatto (Giurati) (1). — art. 25, 60, 89.

Art. 55.

La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze e colle forme stabilite dalle Leggi ordinarie. (2) — 60.

Art. 56.

L' azione penale per i reati contemplati in questo Editto sarà esercitata d' uffizio colle avvertenze seguenti:

---

(1) Secondo il disposto del n. 6 dell' art. 9 del Codice di Procedura penale appartiene ora alle Corti delle Assisie coll' intervento dei Giurati la cognizione ,, Dei reati di stampa preveduti dagli art. 14 al 24 inclusive di questa legge 20 marzo 1848. ,, In seguito a tale disposizione la competenza di dette Corti d' Assisie fu estesa anche ai reati previsti dagli art. 16 e 18 di questa legge, essendosi d' altronde ritenuti di competenza dei Tribunali di Circondario sui reati previsti dall' art. 25, e ciò a norma della modificazione già introdotta dalla legge 26 febbraio 1852, come fu detto nella nota posta sotto a detto articolo.

(2) Si vegga la nota posta all' art. 2.

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei Deputati, l' azione penale non sarà esercitata se non precede l' autorizzazione del Corpo contro cui fosse diretta l' offesa.

Nel caso di offesa contro i Sovrani od i Capi dei Governi esteri, l' azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi (1).

Nei casi di offesa contro i Magistrati, Tribunali, o altri Corpi costituiti, l' azione penale non verrà esercita che dopo deliberazione presa dai Corpi medesimi in adunanza generale.

Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualche modo dell' autorità pubblica, o contro gl' inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re od il Governo, o contro privati, l' azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa.

Art. 57.

Il pubblico Ministero nelle sue istanze, quando esercita l' azione penale d' ufficio, o il querelante nella sua querela sono tenuti di specificare le provocazioni, gl' insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatorii o ingiurie che danno luogo all' istanza o querela, sotto pena di nullità.

Art. 58.

Immediatamente dopo l' istanza o querela, l' istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo. — art. 52, 59.

Art. 59.

L' ordine di sequesto ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

Art. 60.

Il procedimento, ritenuto l' ordine delle competenze, di cui

(1) Si vegga la nota all' art. 25.

alli articoli 54 e 55 avrà luogo nelle forme prescritte dal Codice di procedura criminale colle modificazioni di cui infra.

Art. 61.

Quando il reato di stampa non si presenti come complicità di un crimine, il Magistrato o Tribunale dovrà sulla domanda dell' imputato, e sentito il pubblico Ministero, concedere all' inquisito la libertà provvisoria mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del processo e per l' esecuzione della sentenza in conformità degli articoli 190, 192 e seguenti del Codice di procedura criminale sino al 204 inclusivamente. (1)

Art. 62.

Il pubblico Ministero potrà far citare direttamente gl' inquisiti a comparire nel termine di tre giorni davanti al Magistrato o Tribunale quando anche si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi.

In questo caso però la citazione non potrà essere intimata che dopo la notificazione all' inquisito del verbale di sequestro (2).

Art. 63 al 90 (3).

---

(1) Ed ora secondo dispone il Codice di Procedura penale agli art. 197 al 214.

(2) La citazione diretta avanti le Corti d' Assisie può aver luogo solamente pei reati di stampa menzionati nel n. 6 dell' art. 9 del Codice di Procedura Penale a tenore del art. 62 di questa legge — Fuori di questo caso, si procede in via di accusa, come è detto al capo precedente (art. 414). — v. art. 441 del Codice di Procedura Penale.

(3) Si ommette la stampa degli articoli 63 al 90 di questa Legge in quanto che in oggi non sono più in vigore — Gli articoli 63 al 77 contenevavano particolari norme di Procedura pei Magistrati di Appello (ora Corti), e pei Giudici del fatto (ora Giurati), per giudicare i reati di stampa, alle quali norme di procedura, sono in oggi state sostituite le disposizioni contenute nel cap. V del lib. II. del nuovo Codice di Procedura Penale (art. 472 al 509), che riguardano i dibattimenti che si tengono avanti le Corti d' Assisie. — Gli articoli 78 al 90 davano le norme sul modo di eleggere i Giudici

Art. 91.

Ci riserbiamo di proporre nella prossima sessione delle Camere una legge concernente l'introduzione dall'estero di libri e stampe, la quale soddisfacendo alle condizioni dei tempi, risponda al particolare importantissimo bisogno di favorire l'unione italiana (1).

Deroghiamo a qualunque disposizione contraria al prescritto del presente Editto.

Dato in Torino il ventisei del mese di Marzo mille ottocento quarantotto.

CARLO ALBERTO

V.° VINCENZO RICCI.
V.° DI REVEL.
V.° DI COLLEGNO.

---

del fatto (ora Giurati), ma su tale materia ancora fu provveduto colle disposizioni contenute negli articoli 53 al 77 del Regolamento Giudiziario del 13 novembre 1859.

Tutte le succitate disposizioni si trovano per esteso riportate nella Raccolta delle Leggi risguardanti gli Elettori chiamati all' Ufficio di Giurati — in oggi di nuovo pubblicata in Bologna sotto il titolo di CODICE DEI GIURATI con note dell' avv. Magri.

(1) Riguardo all' introduzione dall' estero di libri e stampe, in oggi dispongono gli art. 468 al 473 del Nuovo Codice Penale, che sono riportati al N. 2. p. 23, ed art. 473 p. 24.

N. 2.

ESTRATTO

DEL CODICE PENALE

CAPO V. TIT. VII. LIBRO II.

Della provocazione a commettere reati.

Art. 468.

Chiunque, sia con discorsi tenuti in adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo di stampe o scritti affissi o sparsi o distribuiti al pubblico, abbia provocato a commettere alcuno dei crimini contemplati negli articoli 153 e 154 di questo Codice, sarà punito colla pena del carcere per anni due, e con multa di lire quattromila. — art. 473.

Art. 469.

Chiunque con alcuno dei mezzi indicati nell' articolo precedente abbia provocato a commettere qualsiasi altro reato, sarà punito: se si tratta di crimine, col carcere estensibile a un anno, e con multa estensibile a lire duemila; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi, e con multa estensibile a lire cinquecento; se di contravvenzione, cogli arresti, aggiuntavi l' ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire cento.

Art. 470.

Se però il reato provocato è stato commesso, il colpevole della provocazione soggiacerà alla pena dei complici secondo le regole stabilite nell' art. 104; salve le altre speciali disposizioni della legge riguardo ai provocatori.

Art. 471.

Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli articoli precedenti, che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la Sacra Persona del Re, o le Persone della Reale Famiglia, o contro le instituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino, estensibili a due anni, e con multa estensibile a lire tremila; avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo, e alla gravezza del reato.

Art. 472.

I banditori, espositori, venditori e distributori di scritti o di stampe, che contengano alcuno dei reati preveduti negli articoli precedenti, saranno puniti, se vi ha luogo, come complici dei provocatori.

Art. 473.

Le disposizioni di questo Capo sono applicabili ancorchè si tratti di scritti o di stampe provenienti dall' estero.

N. 3.

SEZIONE VI. TIT. II. LIB. II.

DELLA DIFFAMAZIONE, DEI LIBELLI FAMOSI,
DELLE INGIURIE, E DELLA RIVELAZIONE DEI SEGRETI.

§. 1.

Della diffamazione, dei libelli famosi, e delle ingiurie.

Art. 570.

Chiunque con discorsi tenuti in pubbliche riunioni, o alla presenza di due o più persone in luoghi pubblici, imputi ad alcuno, presente od assente, fatti determinati i quali se sussistessero potrebbero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore o la sua riputazione, o l' esporrebbero all' odio o disprezzo altrui, sarà reo di diffamazione, e punito col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da lire cento a lire mille. — art. 572.

Art. 571.

Se l' imputazione di cui nel precedente articolo sarà stata fatta in un atto pubblico od autentico, oppure col mezzo di stampati, di manoscritti, di figure, di immagini, di incisioni, o di emblemi, che sieno stati venduti od esposti in vendita od in qualsivoglia modo sparsi o distribuiti, l' autore dell' imputazione sarà reo di libello famoso, e punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire duecento a duemila. — 572, 573.

Art. 572.

Ogni espressione oltraggiosa, parola di disprezzo od invettiva, proferita in pubblico, che non conterrà l' imputazione di alcun fatto preciso, è un' ingiuria pubblica, e sarà punita come segue: — 573, 579.

Se l' ingiuria sarà stata fatta nei luoghi e nei modi indicati nell' articolo 570 sarà punita cogli arresti, e con multa estensibile a lire cento.

Se l' ingiuria sarà stata fatta in alcuno dei modi indicati nell' articolo 571, sarà punita o col carcere estensibile ad un mese o cogli arresti per un tempo non minore di giorni cinque, e con multa estensibile a lire trecento.

Art. 573.

Se la pubblicità delle imputazioni o delle ingiurie, prevedute nell' art. 571 e nel secondo alinea dell' art. 572, ebbe luogo per mezzo di fogli pubblici provenienti dall' estero, le pene in essi articoli stabilite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto inserire nei detti fogli le imputazioni o le ingiurie.

Art. 574.

I banditori, espositori, venditori o distributori di scritti o stampe od altri oggetti contemplati negli articoli precedenti, ancorchè provenienti dall' estero, saranno puniti se vi ha luogo come complici.

Art. 575.

L' autore delle imputazioni od ingiurie non sarà ammesso

a domandare per sua difesa che sia fatta la prova dei fatti imputati, e non potrà nemmeno allegare come mezzo di scusa che i documenti ed i fatti sono notorî, o che le imputazioni le quali hanno dato luogo al procedimento sono copiate od estratte da fogli stranieri o da altri scritti stampati. — 578.

Art. 576.

Nel caso in cui, a seguito della imputazione, si procedesse dal fisco criminale o correzionalmente contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati l' autore delle imputazioni non soggiacerà a pena veruna. — 577.

Qualora poi i detti fatti non siano stati provati, la sentenza, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene rispettivamente stabilite per la diffamazione o pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia se risulterà dal procedimento che egli non aveva fondato motivo per crederli veri.

Art. 577.

Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare istanza acciò il procedimento che si istruirà contro l' autore della diffamazione, o del libello famoso, si estenda anche ad appurare la verità o falsità della fatta imputazione; ed avranno luogo in questo caso le disposizioni dell' articolo precedente.

Art. 578.

Nei casi previsti nei due precedenti articoli cessa il disposto dall' articolo 575, e l' autore della imputazione è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità dei fatti imputati.

Art. 579.

Il disposto degli articoli 570, 571, 575 non è applicabile ai fatti dei quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l' autore dell' imputazione aveva obbligo per ragione delle proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di reprimere.

Art. 580.

Non ha luogo l' azione penale qualora si tratti di imputazioni, o d' ingiurie contenute nelle arringhe, o negli scritti o nelle stampe prodotte in giudizio e relative alla contestazione sia in materia civile che in materia penale. — 581.

Potranno però i Giudici pronunciando nel merito della Causa dichiarare ingiuriose le arringhe, ordinare la soppressione degli scritti o stampe ingiuriose, e condannare il colpevole ai danni.

Potranno inoltre applicarsi all' Avvocato o Causidico, colpevole di tali imputazioni od ingiurie, i provvedimenti disciplinari indicati nell' art. 621 del Codice di Procedura Penale; osservate le norme stabilite dagli articoli 622 e 623 dello stesso Codice.

Art. 581.

In ogni caso di condanna penale pei reati di diffamazione, di libello famoso, o di ingiuria pubblica, ed anche nei casi dell' articolo 580, potranno i Giudici ordinare la pubblicazione della sentenza.

Art. 582.

Le stampe, gli scritti e gli altri oggetti indicati nell' art. 571 saranno confiscati e soppressi; e quanto agli atti pubblici od autentici, non suscettivi di confisca, si farà sul loro originale un' annotazione sommaria della disposizione della relativa sentenza contro l' autore del libello famoso.

Art. 583.

Tutte le ingiurie o verbali, o commesse con fatti, con scritti, o in altro modo qualunque, che non avranno il carattere di pubblicità di cui negli articoli precedenti, saranno punite cogli arresti e coll' ammenda.

L' ammenda sarà convertita in multa estensibile a lire cento se concorrono circostanze aggravanti di tempo, di luogo, o di persona.

Art. 584.

Le pene del carcere, degli arresti, della multa, dell' am-

menda, stabilite in questo §, potranno essere applicate anche separatamente.

Art. 585.

Nei casi di imputazioni o di ingiurie contro i depositari o gli agenti dell' autorità o della forza pubblica per fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni, quando non concorrano i caratteri dell' oltraggio preveduto negli articoli 258, 259, 260, l' autore delle imputazioni sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l' autore delle imputazioni da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

Sono applicabili anche a questi casi le disposizioni degli articoli 576 e 577.

Art. 586.

Per tutti i reati contemplati in questo § non si potrà procedere che ad istanza della parte offesa.

Sarà eziandio in facoltà della Parte offesa di agire in via solamente civile contro l' autore della imputazione, o dell' ingiuria, all' oggetto di farlo dichiarare tenuto a risarcimento dei danni in quella somma che sarà dal Giudice stabilita.

N. 4.

CAPO II. TITOLO V. LIBRO II.

Delle frodi relative al commercio, alle manifatture ed alle arti.

Art. 394.

Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del Governo del Re sopra mercanzie, animali o manifatture, o sopra opere di ingegno, collo scopo di far apparire siffatte cose come provenienti dalle

persone, manifatture, o razze di cui si è contraffatto il marchio o il segno; il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa estensibile a lire cinquecento, oltre il risarcimento dei danni e la confiscazione delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito alla frode.

Art. 395.

Incorre nella stessa pena:

Chiunque in frode o contravvenzione di qualche privativa, conceduta dal Governo del Re per mercanzie o manifatture, le fabbrichi o venda, o le introduca dall' estero;

Chiunque introduca dall' estero, o venda, o riproduca scritti, composizioni musicali, disegni, pitture, od altra produzione stampata od incisa, contro le leggi ed i regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori, loro conceduta dal Geverno del Re.

Art. 396.

Nei casi preveduti ne' due precedenti articoli il prodotto degli oggetti confiscati servirà particolarmente ad indennizzare le persone danneggiate.

N. 5.

ESTRATTO

DEL REGOLAMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

CAPO V.

Delle professioni e negozi ambulanti

Art. 43. Per esercitare il commercio ambulante di libri e stampe, di chincaglierie, zolfanelli, od altre merci, ecc. deve l' esercente farsi iscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall' Autorità politica locale, la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del visto dell' Autorità politica del Circondario, a cui verrà trasmesso dall' Autorità locale ogniqualvolta l' esercente ne faccia richiesta.

44. L' iscrizione nel registro, ed il visto dell' Autorità superiore saranno sempre ricusati, se il richiedente:

1. Non ha compito il 18 anno;

2. Non è inabile ad altri mestieri o per difetti fisici o per provetta età;

3. Non è persona di buona condotta;

4. E quando coi proventi del mestiere ambulante, uniti alle particolari sue sostanze, non si possa ragionevolmente presumere, che valga a procurarsi mezzi di sussistenza.

Le disposizioni dei nn. 1 e 2 di quest' articolo non sono applicabili agli esercenti il mestiere ambulante di vetraio, calderaio, stagnaio, ombrellaio e lustra scarpe, i quali possono essere perciò provvisti dell' iscrizione e visto di cui nell' articolo precedente.

45. L' Autorità in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporarie, non soggette al visto.

Tali concessioni:

1. Sono appena valide nel territorio del Comune;
2. Non possono eccedere il termine di giorni otto;
3. Non possono rinnovarsi nell' anno.

46. La licenza per coloro che non appartengono a questi Stati deve essere accordata, per iscritto, dall' Autorità politica del Circondario.

In occasione di fiere però, e di mercati, nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dal Sindaco.

47. Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia per causa di pubblico interesse, ed ogni qualvolta l' esercente ne abusi, l' Autorità che concederà può sempre, anche nel corso dell' anno, rivocare l' accordata facoltà.

48. È dovere dell' esercente di presentare il certificato d' iscrizione, o la licenza a semplice richiesta dei Carabinieri Reali e degli Uffiziali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.

Ove ricusi sarà tosto tradotto dinanzi all' Autorità di Pubblica Sicurezza, la quale, dopo 24 ore, lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza.

Se invece risulti che l' esercente era provvisto di licenza e di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza di altri, in tal caso esso esercente, o quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza saranno tradotti dinanzi al Tribunale, il quale provvederà senza formalità di atti per l' applicazione delle pene di cui nell' art. 141.

I recidivi nella contravvenzione di cui nel precedente alinea, saranno rimessi al Tribunale Provinciale per l' applicazione delle pene indicate dall' art. 142.

Non è lecito di stabilire Uffizi pubblici di agenzia, di corrispondenza o di copisteria, senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l' assenso dall' Autorità politica del Circondario.

Pel rifiuto al detto assenso vi è appello al Governatore.

50. L' istanza per l' assenso di cui all' articolo precedente, deve essere corredata dei documenti comprovanti la moralità e l' onesta condotta del richiedente.

51. I contravventori al prescritto dell' art. 45 saranno denunciati al Tribunale e puniti a norma dell' art. 141.

CAPO VI.

Dei venditori di stampati, scritti, incisioni e simili.

52. Nessuno potrà, senza averne ottenuto il permesso dalla Autorità di Pubblica Sicurezza, esercitare anche temporariamente il mestiere di distributore, venditore, o affiggitore, in luoghi privati o pubblici, di giornali od altri scritti stampati, disegni, incisioni, litografie e figure in rilievo.

53. Il permesso non si può concedere:

1. Al minore di anni 18;

2. A coloro che non sono inabili ad altro mestiere, o per fisica indisposizione, o per provetta età;

3. Alla persona di dubbia moralità, o di mala condotta;

4. A chi, coi proventi di tale mestiere, uniti alle proprie sostanze, non può presumibilmente riuscire a procacciarsi i necessari mezzi di sussistenza.

54. I permessi saranno annuali e rinnovabili dall' Autorità che gli avrà conceduti, e rivocabili dalla stessa Autorità per causa di pubblico interesse.

Nonostante il permesso, nessuno potrà vendere e smerciare in luoghi sì pubblici che privati, giornali o stampati minori di tre fogli di stampa se non due ore dopo che ne sia stato effettuato il deposito ordinato dalle Leggi sulla stampa.

I contravventori saranno arrestati, e gli oggetti che smerciassero saranno sequestrati. — 56.

56. Nel caso d' arresto di cui all' articolo precedente l' Autorità di Pubblica Sicurezza, dopo aver assunte informazioni sull' arrestato, dovrà entro le 24 ore farlo rilasciare, se crederà

esserne il caso, ovvero metterlo a disposizione dell' Autorità Giudiziaria.

57. I minori d' anni 18 caduti in contravvenzione, potranno essere dall' Autorità politica rilasciati mediante semplice ammonizione.

I loro ascendenti o tutori saranno invece denunciati all' Autorità Giudiziaria per l' opportuno processo senza formalità di atti.

Se il minore non ha ascendenti o tutori, i Tribunali potranno ordinare che sia ritirato in una Casa di lavoro.

58. É vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale. — 141.

59. Nessuno stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e in altri luoghi pubblici, senza l' autorizzazione prescritta dall' art. 100, n. 1 della Legge 25 ottobre 1859.

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall' Autorità competente. — 141.

60. È vietato d' alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un' ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell' Autorità politica.

61. L' Autorità di Pubblica Sicurezza avrà il diritto di intimare ai direttori ed amministratori di qualsiasi pubblico edifizio, ed ai proprietarii di case di far cancellare qualunque scritto, motto, segno o figura sconvenienti, contrari alla pubblica moralità, alle instituzioni dello Stato, all' onore dei concittadini ed all' ordine pubblico.

Nei casi d' urgenza la stessa Autorità potrà far eseguire immediatamente essa stessa la cancellatura a spese del proprietario della casa, salva a lui la ragione di rimborso verso il contravventore.

CAPO VII.

Commercio di Libri e Stampe

62. Niuno, sia per conto proprio, che per conto altrui, potrà andare in giro, tanto meno introdursi nelle case od uffi-

zi al fine di vendere libri, stampati e simili oggetti, o di cercare sottoscrizioni per associazione ad opere, od a qualsivoglia altra produzione appartenente al commercio librario, senza essere munito di speciale permissione da rilasciarsi dall' Autorità politica del Circondario.

63. I librai, gli stampatori, od altri esercenti il commercio di libri e stampe, i quali abbiano uno stabilimento proprio, fisso e responsale nello Stato, per ottenere la permissione di cui nell' articolo precedente, dovranno nel ricorso indicare il loro nome, cognome, il luogo del loro stabilimento, e la natura delle operazioni che si propongono.

64. Coloro che, non avendo stabilimento o negozio alcuno nello Stato, operano in qualsiasi qualità per altrui conto, siano regnicoli o non, dovranno, al ricorso contenente le premesse indicazioni, unire le dichiarazioni autentiche di una casa commerciale libraria avente nello Stato uno stabilimento proprio fisso e responsabile che guarentisca civilmente per essi di tutte le conseguenze derivanti da tale esercizio.

N. 6.

LEGGI

SULLA

PROPRIETÀ CHE GLI AUTORI TENGONO

DELLE LORO OPERE

REGIE PATENTI
colle quali S. M. ordina alcuni provvedimenti in materia di privilegi esclusivi.

(28 febbraio 1826)

CARLO FELICE ECC. ECC.

Siamo informati, che fra le persone da Noi onorate ed incoraggiate per concessioni di privilegi esclusivi, ne sono alcune, le quali od affatto tralasciano, od indugiano soverchiamente a porre in opera le macchine, e a dare attività alle fabbriche, per cui ottennero il privilegio; e che per conseguente cessa di tornare a profitto dell' industria la protezione ed il favore, che trovano presso di Noi gli autori di nuove ed utili scoperte, coloro i quali loro danno perfezionamento, o primi introducono nei nostri Stati invenzioni giovevoli di paesi stranieri. Perchè Ci è paruto convenevole ordinare alcuni provvedimenti, pei quali, se dall'un canto sarà efficacemente continuata la nostra protezione agli inventori, ed ai primi introduttori nei nostri Dominii di qualche vantaggiosa industria, non avrà dall' altro a sopportarsi il danno della loro non curanza.

Quindi è che per le presenti, di nostra certa scienza ed autorità sovrana, col parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Gli autori di ritrovamenti atti a promuovere, od a perfezionare qualche ramo d'industria, coloro che prima introdurranno nei nostri Stati utili invenzioni straniere, e gli editori di opere, che ci consterà esserne degne, potranno soli ottenere privilegio. — Ci riserbiamo di altramente rimunerare, se pur lo meriteranno, gli inventori o introduttori di ritrovamenti, i quali, comecchè vantaggiosi, non saranno di tal momento da poter ottenere il favore del privilegio.

2. I privilegi saranno temporarii. La durata dei medesimi si computerà dalla data delle Patenti di concessione; ma quelli non avranno loro effetto per riguardo al pubblico, se non se dal giorno in cui saranno state queste pubblicate.

3. I ricorsi per ottenere privilegi saranno indirizzati a Noi per mezzo della nostra Segreteria di Stato per gli affari dell'Interno. — Nei medesimi sarà descritto il genere d'industria, o di nuovo ritrovamento, per cui s'implora il privilegio; si dichiarerà per quanto tempo, e dove s'intenda valersene: ed oltre a ciò i ricorsi saranno corredati da modelli, disegni, saggi, e da tutti quegli schiarimenti, che bastino a dare chiara e facile dimostrazione della cosa.

4. Allorchè saranno emanate Patenti di privilegio, i sovra indicati modelli, disegni, saggi e schiarimenti saranno consegnati alla nostra Accademia delle Scienze di Torino, presso cui rimarranno.

5. I Magistrati sopra il commercio, e que' corpi cui in ragione del proprio uffizio occorra di doverne avere conoscimento, potranno sempre chiedere che lor vengano comunicati.

6. Nelle Patenti di privilegio sarà stabilito un termine, dentro il quale dovranno essere posti in opera i lavori d'industria, pei quali ci viene conceduto.

7. Quando le Patenti conterranno tal privilegio che valga per tutto lo Stato, saranno registrate presso tutti i Consolati, e

tutti i Tribunali di Commercio. — Ma saranno registrate solamente presso il Consolato di Torino, ed il Consolato o Tribunale di Commercio, nel cui distretto dee valere il privilegio, quando questo si estenda soltanto ad un determinato tratto di paese. — Dovranno inoltre tutte le Patenti di privilegio essere pubblicate ne' luoghi e modi soliti dentro il termine di tre mesi dalla loro data, senza di che non avranno effetto. — 8, 12.

8. Coloro che avranno ottenuto un privilegio dovranno far prova davanti al Consolato di Torino, ed inoltre davanti al Consolato, o Tribunale di Commercio, nel cui distretto esercitano l' industria privilegiata, di averla messa in opera nel termine stabilito dalle Patenti di concessione. — 9, 12.

9. Le persone che avessero prima d' ora ottenuto un privilegio, di cui non sia ancora scaduto il tempo, dovranno, fra il termine di tre mesi dalla pubblicazione delle presenti, adempire le condizioni prescritte negli art. 7 ed 8. — 12.

10. I concessionarii dovranno ogni anno far constare al Consolato, od al Tribunale di Commercio del distretto, e sempre al Consolato di Torino, di tenere attivo quel particolar ramo d' industria, per cui hanno ottenuto il privilegio, e di avere inoltre presentato e depositato all' Accademia nostra delle Scienze di Torino un saggio dei lavori fatti nell' anno precedente, quando il privilegio riguardi qualche fabbrica, o manifattura. — 12.

11. Qualora i lavori dell' industria privilegiata si riconoscano peggiorati, l' Accademia delle Scienze di Torino ne ragguaglierà la nostra Segreteria di Stato per gli Affari dell' Interno: ed in questo caso, se il privilegio si estende a tutto lo Stato, ne sarà dato da questo avviso al Consolato di Torino, acciò dal medesimo si pronunzii cessato il privilegio: che se questo è ristretto a un determinato tratto di paese, l' avviso sarà dato per lo stesso fine al Consolato o al Tribunale di Commercio del distretto; rendendone per altro sempre avvertito il Consolato di Torino.

12. Il Magistrato del Consolato di Torino, ed i Consolati e Tribunali di Commercio del distretto, in cui vale il privilegio, informeranno regolarmente, ed a tempo opportuno, la nostra

Segreteria di Stato per gli Affari dell'Interno, se i concessionarii abbiano o no soddisfatto agli obblighi imposti loro dalle Patenti di concessione. — Coloro che non vi avranno soddisfatto, nè eseguite le condizioni prescritte negli art. 7, 8, 9 e 10, scaderanno dal privilegio.

13. Spirato il termine dei privilegi, ed ogniqualvolta i concessionarii saranno scaduti da quelli, ne verrà dal Consolato di Torino avvertito il pubblico con apposito manifesto, e rimarrà libero a chiunque l'esercizio dell'industria privilegiata. — Quando non si tratterà di privilegio che valga in tutto lo Stato, oltre al Manifesto del Consolato di Torino, ne sarà pubblicato uno speciale dal Consolato, o Tribunale di Commercio del distretto in cui valeva il privilegio. — Siffatti manifesti saranno sempre inseriti nella Gazzetta Piemontese.

14. È commesso specialmente ai Consolati, e ai Tribunali di Commercio, di vegliare che non sia fatta frode alle persone che avranno ottenuto privilegi.

15. La nostra Accademia delle Scienze di Torino pubblicherà un elenco dei privilegi conceduti, nel quale saranno espressi l'oggetto e la durata dei medesimi. — Essa pubblicherà eziandio un elenco dei privilegi dei quali sarà scaduto il termine insieme con la sposizione dei procedimenti d'industria, con quelle figure e disegni che si richiedessero per la comune intelligenza.

16. Il tempo della pubblicazione dei sopraccennati elenchi sarà determinato dal nostro Primo Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, il quale ci proporrà il modo di supplire alle spese, che per un tal fine saranno richieste.

17. Le cessioni e le rinunzie dei privilegi saranno nulle, quando non sieno precedute dal nostro gradimento. — In caso siffatto si terrà immantinente per rivocato il privilegio che fu materia di cessione o di rinunzia.

18. Dichiariamo esenti dalle disposizioni sopra espresse gli autori di libri e di disegni, che si pubblicheranno nei nostri Stati sotto l'osservanza delle Leggi e Regolamenti veglianti in

materia di stampe; ai medesimi vogliamo che sia riservato il diritto esclusivo della stampa e della vendita di loro opere per anni quindici, sì veramente che in esse dichiarino di volersene valere, e che prima della pubblicazione ne depongano un esemplare presso la nostra Segreteria di Stato per gli Affari dell' Interno, ed uno in ciascuna delle Biblioteche dell' Università di Torino, della nostra Accademia delle Scienze, e dei nostri Archivi di Corte (1).

Mandiamo a chiunque spetta di osservare e fare osservare le presenti, ed al Magistrato del Consolato di Torino di registrarle; volendo, ecc.; chè tale è nostra mente. Date in Torino il 28 febbraio 1826, e del Regno nostro il sesto.

CARLO FELICE

ROGET DI CHOLEX.

N. 7.

EDITTO DEL GOVERNO PONTIFICIO

col quale sono dichiarate d' assoluta proprietà le nuove opere scientifiche e letterarie, che si pubblicano dai rispettivi autori, o quelle non mai pubblicate d' autori estinti.

23 settembre 1826.

PIER FRANCESCO per la misericordia di Dio Vescovo di Albano CARDINAL GALLEFFI, della S. R. C. Camerlengo.

La Santità di Nostro Signore Papa Leone XII. felicemente regnante, essendosi proposto di proteggere e animare con saggi

(1) La dichiarazione ed il deposito che a senso di questo articolo 18 dovevano eseguirsi al Ministero dell' Interno, a partire dal 1. del marzo 1861. verranno ricevuti presso il Ministero dell' Agricoltura, Industria e Commercio — Decreto Reale 3 febbraio 1861. n. 4624. — (Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1861 n. 42) A detto Ministero d' Agricoltura ecc. sono ora affidate le attribuzioni che riguardano la Proprietà letteraria ed artistica v. art. 1 n. 8 del Decreto Reale 5 luglio 1860 n. 4174 (Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1860 n. 178).

e sempre più efficaci provvedimenti la coltura delle scienze, delle lettere e delle arti, e dolendosi che al loro maggiore incremento e tutela s' opponga la riprovevole avidità di coloro, che si fanno lecito d' appropriare a se il frutto degli altrui studi o fatiche, si è degnata d' aderire alle nostre istanze, e ne ha ordinato di prescrivere e promulgare le seguenti disposizioni, le quali noi per autorità della stessa Santità Sua e del nostro officio di Camerlengato descriviamo e promulghiamo.

Art. 1. Chiunque nello Stato pubblicherà per istampa od incisione di qualsivoglia maniera opere di scienze, lettere ed arte qualunque, di cui sia egli autore, avrà quind' innanzi di esse, durante sua vita naturale, il diritto d' assoluta proprietà.

2. Godrà dello stesso diritto d' assoluta proprietà chiunque pubblicherà nei modi sopraddetti nello Stato opere d' autori estinti, tratte da manoscritti non mai stampati o diversamente stampati.

3. Similmente chiunque pubblicherà nella guisa sopraindicata opere già stampate o incise d' autori estinti, e non godenti nello Stato del diritto di proprietà con giunte o correzioni o annotazioni, acquisterà lo stesso diritto d' assoluta proprietà quanto alle giunte, correzioni, o annotazioni ad esso fatte.

4. Un tal diritto d' assoluta proprietà potrà eziandio dai rispettivi autori essere dopo la loro morte trasmesso ai loro legittimi eredi da durare per lo spazio di dodici anni.

5. Ciascuno potrà disporre d' un tal diritto nel modo, che può disporre d' ogni altro diritto di proprietà, e quindi potrà cederlo eziandio altrui per quel numero d' anni che più gli piacerà, purchè non sia maggiore che il già determinato, e la cessione sia fatta per iscritto e non a voce.

6. È proibito a tutti d' intentare in alcun modo al pacifico godimento di cosiffatto diritto d' assoluta proprietà, stampando o incidendo o facendo stampare o incidere, o commerciando o vendendo o introducendo in qualsivoglia modo nello Stato qualunque opera d' autore, che v' abbia diritto d' assoluta proprietà senz' avere in iscritto il permesso da lui medesimo.

7. Nessuno potrà far valere in giudizio un tal diritto di proprietà, se non avrà prima ottenuta la licenza di stampare o incidere o pubblicare l' opera sua dalle potestà ecclesiastiche e politiche a norma delle leggi su ciò pubblicate, e se prima, presentato a noi il numero d' esemplari consueto a darsi nelle privative finora accordate, non ne avrà conseguita la corrispondente dichiarazione da noi sottoscritta. — 10.

8. Una cosiffatta dichiarazione farà fede in giudizio sì della presentazione dell' opera, che dell' epoca, in cui s' è il diritto di proprietà acquistato; ma non darà alcuna garanzia di proprietà a chiunque non avesse diritto d' acquistarla a norma degli articoli precedenti.

9. Ciascun' opera avrà ottenuta la sunnominata dichiarazione a pubblica norma sarà fatta da noi annunciare officialmente nel diario di Roma, e ne sarà parimenti dato avviso alle potestà ecclesiastiche, alle dogane dello Stato e ai revisori destinati a vegliare l' introduzione de' libri.

10. Chi avesse ragioni da contrastare ad alcuno per qualche opera il diritto di proprietà, potrà farlo dinnanzi ai tribunali competenti, purchè promuova la sua istanza entro il termine di sei mesi da computarsi dal giorno, in cui venne da noi sottoscritta la dichiarazione indicata nell' art. 7, passati i quali e non promossa istanza, si terrà aver egli ceduto ad ogni suo diritto.

11. Le privative alle opere finora da noi accordate con ispeciale notificazione resteranno nel loro vigore per quel numero d' anni a cui sono state determinate, passati i quali gli autori che vorranno godere del diritto di proprietà dovranno assoggettarsi alle disposizioni già prescritte.

12. Nessuno potrà stampare, incidere e pubblicare in qualunque maniera opere manoscritte, nè ancora stampate d' autori viventi o d' autori dopo la cui morte non sono ancora passati dodici anni, i quali abbiano trasmesso ai loro eredi il diritto di proprietà, senza permesso in iscritto degli autori od eredi rispettivi.

13. Chiunque si prendesse l' arbitrio di stampare od incidere in qualunque maniera e pubblicare entro il tempo prescritto opere d' altrui proprietà, incorrerà a beneficio del proprietario nella pena della perdita totale dell' edizione o incisione, e degli strumenti adoperati per la contraffazione, e dovrà inoltre pagare al proprietario una somma equivalente al prezzo commerciale di cinquecento esemplari dell' edizione o incisione originale.

14. Chi spaccierà o introdurrà nello Stato edizioni o incisioni contraffatte in qualunque maniera d' opera d' altrui proprietà, incorrerà a beneficio del proprietario nella pena del numero totale degli esemplari, che si troveranno appresso di lui, e dovrà inoltre pagare allo stesso proprietario una somma corrispondente al prezzo commerciale di dugento esemplari dell' edizione o incisione originale.

15. L' edizioni o incisioni contraffatte in qualunque maniera d' opera, d' altrui proprietà, introdotte o tentate d' introdurre nello Stato saranno sequestrate immediatamente, e cederanno a beneficio del proprietario.

16. Quelli, che senza consenso in iscritto degli autori viventi o de' loro eredi innanzi al tempo stabilito stampassero o incidessero in qualunque maniera, e pubblicassero opere altrui manoscritte, nè ancora stampate, saranno tenuti di rifare i danni cagionati ad essi nel modo, che verrà decretato in via civile dai tribunali competenti.

Gli E.mi Cardinali Legati, le potestà ecclesiastiche, i Prelati Delegati, luogotenenti di Delegazione, governatori, i ministri e revisori delle dogane, e tutti gli altri a cui possa spettare, sono incaricati dell' esecuzione del presente editto.

Dato a Roma in Camera Apostolica questo dì 23 settembre 1826.

P. F. CARD. GALLEFFI Camerlengo di S. R. Chiesa

G. Groppelli Uditore.

N. 8.

Pubblicazione della Convenzione stipulata fra l' Imp. e R. Corte d' Austria, e la R. Corte di Sardegna, con cui si guarantisce ai rispettivi Autori la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche pubblicate nei loro dominii ed alla quale è pure acceduto il Governo Pontificio (Racc. Leg. Pontif. n. 64 p. 286).

(20 novembre 1840).

Notificazione

La Imp. e R. corte d' Austria, e la R. corte di Sardegna dopo di avere stipulata fra loro una convenzione (in data 22 maggio 1840), con cui si guarantisse ai rispettivi Autori la proprietà delle loro Opere Letterarie ed Artistiche pubblicate nei loro dominii, e se ne vietano le ristampe e le contraffazioni, si sono rivolte alla Santità di Nostro Signore, onde le piacesse di accedere ancor essa a questa convenzione medesima, al quale ragguardevole eccitamento il Santo Padre ha creduto conveniente di annuire. (1)

Onde ognuno possa uniformarsi per ciò che lo concerne alle disposizioni contenute nella convenzione anzidetta, vengono le medesime portate a cognizione del pubblico, aggiungendole alla presente Notificazione.

Art. 1. Le opere o produzioni dell' ingegno o dell' arte, pubblicate negli Stati rispettivi, costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli Autori per goderne o disporne durante tutta la loro vita; eglino soli i loro aventi causa hanno diritto di autorizzarne la pubblicazione (1). Art. 3, 4, 6 e 12 di questa Convenzione.

---

(1) A questa Convenzione, o a questa Legge, annuirono ancora il Governo di Lucca con atto d' adesione firmata il 27 ottobre 1840. — Il Governo di Toscana con atto in data del 31 ottobre detto anno. — Il Governo di Parma con atto in data del 6 novembre detto anno — Riguardo alla Sicilia ed alle Provincie Napolitane si veggano i Decreti portati in questa Raccolta ai NN. IX. e X.

Le opere teatrali sono eziandio proprietá dei loro Autori, e sono perciò, in quanto al pubblicarle e riprodurle, comprese nelle disposizioni dell'articolo primo.

2. Le opere teatrali non possono essere rappresentate che di consentimento dell'Autore o degli aventi causa, senza pregiudizio dei regolamenti stabiliti o da stabilirsi nell'uno o nell'altro Stato per la pubblica rappresentazione di dette opere. — 6

3. Le traduzioni fatte in uno degli Stati rispettivi, di manoscritti o d'opere pubblicate in lingua straniera, fuori del territorio dei medesimi, sono ugualmente considerate come produzioni originali, comprese nelle disposizioni dell'articolo primo. Sono parimenti comprese nella disposizione dello stesso articolo le traduzioni fatte in uno dei rispettivi Stati, di opere pubblicate nell'altro. Si eccettua il caso, in cui l'Autore suddito di uno dei due Sovrani contraenti, pubblicando la sua opera, annunzi in quella di volerne dare alla lúce egli stesso una traduzione degli Stati medesimi, e con che ciò eseguisca nello spazio di sei mesi; nel qual caso egli conserverà anche per la traduzione tutti i suoi diritti d'Autore. — 6.

4. Non ostante le disposizioni dell'articolo primo potranno liberamente riprodursi, nei giornali e nelle opere periodiche, gli articoli di altri giornali o d'altre opere periodiche, purchè non eccedano tre fogli di stampa della loro prima pubblicazione, e che se ne indichi il fonte.

5. Gli Editori di opere anonime o pseudonime ne sono considerati come Autori, fintantochè questi o i loro aventi causa non abbiano fatto costare dei propri diritti.

6. Ogni contraffazione delle opere, produzioni e dei componimenti musicali e teatrali, mentovati negli articoli 1, 2, e 3, è proibita nei due Stati. — 7, 8.

---

(1) Le produzioni dell'ingegno umano sono proprietà dei loro autori, sotto l'osservanza delle leggi, e dei regolamenti che vi sono relativi — Art. 440 Cod. Albertino.

7. La contraffazione è l'azione per cui si riproduce con mezzi meccanici un'opera, in tutto od in parte, senza il consenso dell'Autore o de' suoi aventi causa. — 8, 9, 10, 15, 17.

8. V' ha contraffazione nel senso dell' articolo precedente non solo quando v' ha una somiglianza perfetta fra l' opera originale o l' opera riprodotta, ma eziandio quando sotto ad un medesimo titolo, o sotto un titolo diverso vi ha identità d' oggetto nelle due opere, e vi si trova lo stesso ordine d' idee, o la stessa distribuzione di parti. L' opera posteriore è in questo caso considerata come contraffazione, quando anche fosse stata notevolmente diminuita od accresciuta.

9. Quando le riduzioni per diversi stromenti, gli estratti ed altri adattamenti di composizioni musicali, potranno riguardarsi come produzioni dell' ingegno, non verranno considerate come contraffazione.

10. In quanto riguarda la contraffazione, ogni articolo di un' opera enciclopedica o periodica, eccedente i tre fogli di stampa, è considerato come un' opera da sè.

11. L' Autore di un'opera letteraria o scientifica ha diritto d' impedire l' usurpazione del titolo che ha scelto allorchè la medesima può indurre il pubblico in errore sull' identità apparente dell'opera; ma in questo caso non vi ha contraffazione, e l' Autore non ha ragione che ad una semplice idennità proporzionata al danno sofferto. Nondimeno i titoli generali, come sarebbero Dizionario, Vocabolario, Trattato, Commentario, e la divisione d' un' opera per ordine alfabetico non danno agli Autori, che ne hanno usato, alcuna ragione di impedire che altri Autori trattino lo stesso soggetto sotto il medesimo titolo o collo stesso metodo di divisione.

12. Le incisioni, litografie, medaglie, opere e forme di plastica, godono del privilegio conceduto alle opere, d'arte, in conformità dell' articolo primo. La contraffazione, di tali oggetti è pertanto proibita, ma in questo caso non vi ha contraffazione, se non quando la riproduzione segua collo stesso mezzo meccanico adoperato per l' opera originale, conservandone le medesime dimensioni.

Le pitture, le sculture, i disegni sono ugualmente compresi nella disposizione dell'articolo primo; ma le copie che se ne traessero alla mano senza frode e senza opposizione dal canto del possessore, non costituiscono contraffazione, fuorchè quando il copista ha con dolo cercato d'indurre il pubblico in errore sull'identità della copia coll'originale.

13. Gli Autori di disegni, pitture, sculture od altre opere d'arti, e chi li rappresenta o ne ha causa, possono cedere il diritto esclusivo di riprodurle coll'incisione, col getto o con qualsivoglia altro mezzo meccanico, senza perderne la proprietà, salvo però il disposto dell'articolo precedente. Ma alienandosi l'opera originale, il diritto d'autorizzarne la riproduzione si trasferisce nell'acquisitore, per goderne durante tutto il tempo, per cui l'Autore ed i suoi eredi ne avrebbero potuto godere, salvo che sia stipulato il contrario.

14. La presente convenzione non farà ostacolo alla libera riproduzione nei rispettivi Stati, di opere che fossero già pubblicate in alcune di essi, prima che la detta convenzione fosse posta in vigore, purchè la riproduzione abbia avuto cominciamento e sia stata legalmente autorizzata avanti di quel tempo.

Qualora però si fosse pubblicata parte di un'opera prima che la presente convenzione fosse posta in esecuzione e parte dopo, la riproduzione di quest'ultima parte, non sarà permessa che col consenso dell'Autore o dei suoi aventi causa purchè in caso di rifiuto, i medesimi si dichiarino pronti a vendere agli associati la continuazione dell'opera senza obbligarli all'acquisto dei volumi dei quali fossero già possessori.

15. Le persone in cui pregiudizio si è commessa contraffazione hanno diritto al risarcimento dei danni sofferti.

16. Oltre le pene pronunciate contro ai contraffattori dalle leggi dei due Stati, si ordinerà il sequestro e la distruzione degli esemplari o degli oggetti contraffatti, e così pure delle forme, stampe, dei rami, delle pietre e degli altri oggetti adoperati per eseguire la contraffazione; tuttavia la parte lesa potrà chiedere che siffatti oggetti le vengano aggiudicati in tutto od in parte in deduzione dell'idennità che le è dovuta. — 17.

17. Lo smercio d'opere o di cose contraffatte è assolutamente proibito nei due Stati sotto le pene comminate nell'articolo precedente, il quale si applicherà eziandio ai casi in cui le contraffazioni fossero state preparate all' Estero.

18. Il diritto degli Autori e dei loro aventi causa passa agli eredi legittimi e testamentarii secondo le leggi degli Stati rispettivi. Questo diritto non può tuttavia mai devolversi per successione al fisco, ed è riconosciuto e protetto nei due Stati per trent'anni dopo la morte dell' Autore. — 23, 24.

19. Per le opere postume il termine sopra fissato sarà esteso a quarant'anni dal giorno della pubblicazione delle medesime — 21, 24.

20. Questo termine è esteso ad anni cinquanta dal giorno della pubblicazione, per le opere pubblicate da corpi scientifici o da società di letterati. — 21, 24.

21. Per le opere di più volumi e per quelle che si pubblicano a dispense, i tre termini sopra fissati, non cominciano a decorrere per tutta l'opera che dalla pubblicazione dell'ultimo volume, o dell'ultima dispensa, a condizione per altro che non passino più di tre anni fra l'una e l'altra pubblicazione. — 24.

Risguardo alle collezioni o raccolte di opere o memorie distinte li termini sopra citati, non si computeranno che dalla pubblicazione di ciaschedun volume, salvo quanto è stabilito dalla prima parte del presente articolo, pel caso in cui l'opera o la memoria che fa parte della collezione o raccoltà, fosse divisa in parecchi volumi.

22. Per le opere che l'Autore avrà cominciato e gli eredi avranno finito di pubblicare, il termine sarà di quarant'anni come per le opere postume. — 24.

23. Se l'Autore è morto prima che il termine della cessione, che avesse fatta de'suoi diritti, sia scaduto, i suoi eredi, spirato quel termine, entreranno nel godimento dei loro diritti per tutto lo spazio di tempo utile che rimane, secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

24. Allo scadere dei termini fissati degli articoli 18, 19,

20, 21, e 22, le opere e le produzioni dell'ingegno e dell'arte cadranno nel dominio del pubblico.

Gli atti emanati dai due Governi e le opere pubblicate da essi direttamente o d'ordine loro, qualora ciò risulti dalle opere medesime, continueranno però ad essere regolati dalle disposizioni vigenti nei rispettivi Stati.

25. I Governi contraenti si comunicheranno le leggi ed i regolamenti speciali che ciascuno sarà per adottare rispetto alla proprietà delle produzioni letterarie, o scientifiche, o delle opere d'arte, affine di agevolare l'eseguimento della presente convenzione negli Stati rispettivi.

Eglino si comunicheranno del pari le disposizioni date dall'una parte o dall'altra per determinare l'oraginalità d'una edizione o l'anteriorità di data di un'opera d'arte.

26. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicheranno per nulla all'esercizio dei rispettivi diritti di censura e di proibizione, il quale continuerà ad aver luogo negli Stati rispettivi indipendentemente dalle stipulazioni surriferite, secondo le regole stabilite o da stabilirsi.

27. I due Governi contraenti inviteranno gli altri Governi d'Italia ed il Cantone del Ticino ad aderire alla presente convenzione. Questi pel solo fatto dell'adesione manifestata, saranno considerati come parti contraenti.

28. La presente convenzione sarà in vigore per quattro anni decorrendi dal giorno dello scambio delle ratificazioni ed inoltre per sei mesi successivi alla dichiarazione che l'una parte facesse all'altra, spirati quattro anni, di voler far cessare l'effetto della stessa convenzione o di procedere alla rinnovazione della medesima con quei miglioramenti che frattanto l'esperienza avrà suggerito.

Ciascuna delle due Parti si riserva il diritto di fare all'altra una simile dichiarazione: ed è per patto espresso stabilito fra le medesime, che spirati i sei mesi, dopo la dichiarazione suddetta fatta dall'una parte all'altra, la presente convenzione e tutte le stipulazioni che vi sono contenute cesseranno d'avere effetto.

29. La presente convenzione dovrà venire ratificata dalle loro Maestà ed il cambio delle ratificazioni si opererà in Vienna entro il termine di quattro settimane o più presto se sarà possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii l' hanno firmata e vi hanno apposto l' impronto del loro stemma.

La presente notificazione dovrà avere il suo pieno effetto in tutto lo stato Pontificio dal dì 1. del prossimo dicembre.

Roma dalla Segreteria di stato 20 novembre 1840.

L. Card. LAMBRUSCHINI

N. 9.

IN NOME DI S. M. **VITTORIO EMANUELE**
RE D' ITALIA

Il Prodittatore

Sulla proposizione del Segretario di Stato dei lavori pubblici ed istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei Segretarii di Stato;

Decreta:

ARTICOLO UNICO

La legge sulla proprietà letteraria ed artistica, quale esiste nel Regno Italiano, è ricevuta ed è valida anche per la Sicilia.

Ordina che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato in Palermo il 18 agosto 1860.

Il Prodittatore
DEPRETIS

N. 10.

EUGENIO CARIGNANO

PRINCIPE DI SAVOIA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA'
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato della pubblica istruzione;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo decretato, e decretiamo:

Art. 1. Le leggi e regolamenti sulla proprietà letteraria, che si trovano al presente in vigore nelle antiche provincie dello Stato, sono estese alle provincie napoletane.

2. Queste leggi incominceranno ad aver vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto; rimanendo fissato il termine improrogabile del primo agosto 1861 per la vendita dei libri che già si trovino impressi, de' quali gli editori faranno rivelazione al Consiglio di pubblica istruzione in Napoli, ed ai Governatori nelle provincie, indicando il numero che ne hanno presso di loro (1).

3. Passato il detto termine, qualunque pubblicazione, la quale venga a ledere i diritti della proprietà letteraria, sarà punita secondo la legge.

4. Il Consigliere di Luogotenenza incaricato della pubblica istruzione e quello di grazia e giustizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli il dì 17 di febbraio 1861.

EUGENIO CARIGNANO

COSTANTINO NIGRA.

---

(1) Il termine fissato dall' art. 2 di questo Decreto fu prorogato al 1. gennaio 1862 con Decreto Reale del 2 ottobre 1861. (Gazzetta Ufficiale 14 ottobre, n. 250.

INDICE DELLE LEGGI

RACCOLTA DI LEGGI

Che si trovano vendibili in Bologna presso la TIPOGRAFIA REGIA e presso le Librerie — ROCCHI e MARSIGLI — RUSCONI — MORELLI — e RAMAZZOTTI.

Legge sulla Stampa e sulla Proprietà letteraria . L. — 70

Codice dei Giurati ossia Raccolta delle leggi relative alle Corti d' Assisie . . . . ,, 1. 20

Sunto Cronologico degli **Atti Governativi** pubblicati nelle Romagne e nell' Emilia dal 12 giugno 1859 al 18 marzo 1860 in 8. . . . . ,, 1. 30

Raccolta degli **Atti del Governo** di S. M. il Re di Sardegna pubblicati nelle Provincie dell' Emilia dal 18 marzo 1860 al 31 dicembre con Appendici, ed Indici. in 8. . . . . ,, 3. 40

Appendice ai Codici Sardi, ossia Raccolta delle leggi, e decreti relativi all' attivazione nell' Emilia di detti Codici. Sono pubblicati 6 fogli, (seguita) . ,, 1. 50

Manuale del Sindaco per l' esecuzione della **Legge sulla Leva Militare** del 20 marzo 1854 e relativo Regolamento con Appendici . . . ,, 3. —

Magri Avv. P. — **Raccolta** delle leggi, relative al Sistema Ipotecario pubblicate dall' anno 1806 a tutt' oggi, cronologicamente ordinate con annotazioni testuali e storiche, vol. 2 in 8. — Il 1. volume contiene le leggi pubblicate sotto il Regno d' Italia sino a tutto il 1814, e dopo il 1814 nel Regno Lombardo-Veneto e negli Stati Estensi. — Il 2. volume contiene le leggi pubblicate in tutto lo Stato Pontificio del 1814 in poi (tuttora in vigore) ,, 20. —

Regolamento Pontificio sulli Notai ed Archivi con annotazioni, e tariffa degli onorari dovuti ai Notai ed agli Archivi, in 8. (tuttora in vigore) . ,, 1. 60

Regolamenti Pontificii sul Censimento Rustico ed Urbano. (tuttora in vigore) . . . . ,, 2. —

Raccolta dei Regolamenti Pontificii ed altre disposizioni relative alla Giurisdizione contenziosa nelle materie amministrative con note, in 8. . . ,, 2. 10